



ASSOCIAZIONE C.R.A.L. DIPENDENTI ULSS 11 PESCARA

STATUTO

art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione denominata "CRAL DIPENDENTI ULSS 11 PESCARA", con sede in Pescara, Via R. Paolini.

art. 2 – DURATA

L'Associazione avrà la durata di venti anni a decorrere dal giorno della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

art. 3 - FINALITA' E COMPETENZE DEL CRAL

E' compito dell'associazione promuovere, recepire, realizzare tutte le attività di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo, turistico, che concorrono a dare un contenuto sociale all'impiego del tempo libero, nonché fornire e gestire una gamma di servizi socio--economici ed assistenziali in armonia con le finalità previste dalla legge in materia di circoli ricreativi.

art. 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. L'appartenenza all'associazione CRAL viene riconosciuta in qualità di:

- a) SOCIO FONDATORE;
- b) SOCIO EFFETTIVO;
- b*) SOCIO FAMILIARE;
- c) SOCIO AGGREGATO
- d) SOCIO ONORARIO.

Sono **SOCI FONDATORI** coloro che in data odierna hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione CRAL.

I soci fondatori sono equiparati ai soci effettivi e non possono perdere tale qualifica per qualsivoglia motivo salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

I soci fondatori esercitano i loro diritti sociali secondo le norme statutarie vigenti per i soci effettivi e possono essere eletti negli organismi previsti dal successivo art. 7 del presente statuto.

Sono **SOCI EFFETTIVI** i soci fondatori e tutti i dipendenti della ULSS di Pescara di ogni grado e ruolo in attività di servizio ed in pensione che ne facciano esplicita richiesta al Consiglio Direttivo. Essi godono del diritto di voto.

Sono **SOCI FAMILIARI** i familiari a carico dei soci effettivi, nonché il coniuge ed i figli dei soci stessi purché conviventi e non coniugati anche se non a carico, che ne facciano esplicita richiesta al Consiglio Direttivo. Essi non godono del diritto di voto.

Sono **SOCI AGGREGATI** tutti coloro che, pur non appartenendo alla ULSS, ne facciano richiesta, purché presentati da un socio effettivo, al Consiglio Direttivo, il quale deciderà in merito. I soci aggregati non godono del diritto di voto

Sono **SOCI ONORARI** coloro che si distingueranno per particolari meriti nei confronti dell'associazione. La qualità di socio onorario verrà conferita dal Consiglio Direttivo con voto unanime.

art. 5 – AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Per essere ammesso, come socio effettivo, familiare o aggregato l'interessato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente i seguenti requisiti:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) attività di lavoro o tipo di pensionato;
- c) di essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio aggregato deve essere presentato da un socio effettivo.

Le ammissioni sono subordinate all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo.

art. 6 - ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'

Attesa la pluralità dei compiti che l'associazione si attribuisce e che la caratterizzano in un centro di propulsione delle attività enunciate nell'art. 3 del presente statuto.

L'associazione, può articolarsi di massima in quattro settori:

- culturale e artistico;
- sportivo;
- turistico-ricreativo;
- socio-economico.

Gli aderenti potranno partecipare liberamente a pieno diritto alle attività medesime.

Il Consiglio Direttivo l'organo vigilante di tutte le attività dei settori.

art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea *dei* soci effettivi
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La Presidenza
- d) Il Collegio dei Sindaci
- e) Il Collegio *dei* Probiviri

Le competenze, i poteri e le responsabilità dei suddetti organi sono definiti nel presente statuto.

art. 8 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

Cessa di appartenere all'associazione colui il quale:

- ne faccia espressa richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo;
- viene espulso dall'associazione;
- non è in regola con la quota associativa;
- venga meno ad uno dei requisiti stabiliti dall'art. 4 dello statuto.
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate.

L'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e l'associazione in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo su tali materie saranno demandate a tutti gli effetti alla decisione arbitrare del Collegio dei Probiviri. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti, dovranno proporre istanza scritta al Collegio dei Probiviri, rimettendola al suo Presidente, a mezzo raccomandata, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

I soci receduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa.

art. 9 - CAPITALE SOCIALI

Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è costituito dai contributi dei soci, dai redditi sui capitali, dalle sponsorizzazioni, da entrate continuative occasionali ed incidentali derivanti da gestioni di attività socio-economiche, da proventi di donazioni o atti di liberalità, contributi da Enti locali, regionali, banche, Casse locali e da Enti pubblici e privati.

E' vietata la distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale.

art. 10 - BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo.

art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI

L'assemblea dei soci effettivi:

- a) - approva il bilancio;
- b) - elegge e sostituisce gli amministratori, il Collegio Sindacale e quello dei Proviviri;
- c) - approva e delibera le politiche generali, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani di finanziamento e investimento dell'associazione
- d) - delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservata alla competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per discutere e approvare

- il programma delle attività da svolgere ed il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- la relazione annuale delle attività svolte, i risultati conseguiti ed il bilancio consuntivo.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno i due quinti dei soci effettivi.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data richiesta.

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria. è presieduta dal Presidente in carica o da altri eletti dall'assemblea. L'assemblea nomina inoltre un segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Le deliberazioni debbono essere sottoscritte dal segretario e dal Presidente eletti dall'assemblea.

Per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri si procederà:

- a) per approvazione per alzata di mano, su proposta formulata dal Consiglio Direttivo uscente, e sarà valida solo se votata all'unanimità dall'assemblea
- b) per scrutinio segreto ed ogni socio potrà esprimere tanti voti di preferenza quanti sono la metà dei componenti gli organismi eleggibili meno una unità con arrotondamento per eccesso.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge e allo statuto possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti. L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento, anticipato dell'associazione.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera

validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli atti posti all'ordine del giorno, salvo che:

- sull'azione di responsabilità, per la quale occorreranno le percentuali dei soci delegati stabilite dal terzo e quarto comma dell'art. 2393 del Codice Civile;
- sull'anticipato scioglimento e liquidazione per i quali occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati. Ogni socio può rappresentare con delega solo un altro socio effettivo.

art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo l'organo che attua e delibera, nell'ambito delle politiche generali e delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea dei soci effettivi, le attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dalla data ufficiale di insediamento ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea di cui all'art. 11 è composto da otto membri eletti più un membro designato dal Comitato di Gestione che, nel loro ambito eleggono: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario organizzativo, il tesoriere.

Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo decada o si dimetta, il Consiglio Direttivo è tenuto a rieleggerlo entro un mese. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta la maggioranza del Consiglio Direttivo lo richieda.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente del circolo mediante comunicazione scritta almeno dieci giorni prima della data stabilita.

Le comunicazioni di convocazione dovranno contenere: la data, l'ora ed il luogo della convocazione, l'ordine del giorno che verrà stabilito dal richiedente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di indire le assemblee dei soci.

Consiglieri che maturano tre assenze continuative e senza giustificazioni, saranno considerati decaduti dall'incarico. Si provvederà alla loro sostituzione cooptando nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio preventivo, nonché quello consuntivo consolidato sulla base delle risultanze contabili documentate dalla relazione del Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni, oltreché la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, è richiesta la maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad indire annualmente, entro il mese di aprile, l'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci e delle linee programmatiche dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso i soci del regolare funzionamento dell'associazione, del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le regole per la convocazione degli organismi. Ha facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altre associazioni, circoli e cooperative per l'attività di tempo libero ed iniziative inerenti l'art. 3 del presente statuto.

Il Consiglio determina le controversie tra i soci, commina sanzioni di natura disciplinare nei confronti dei soci con le seguenti modalità: deplorazione, sospensione, espulsione.

art. 13–LA PRESIDENZA

La Presidenza assume la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale, di fronte a terzi ed in giudizio; tuttavia per gli atti e la corrispondenza che possono dar luogo all'assunzione di obbligazioni o impegni di carattere economico e finanziario. In tutti i rapporti bancari, compresi l'approvazione di firme per depositi, prelievi, e per il rilascio di assegni bancari il Presidente firmerà congiuntamente con il tesoriere.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni genere ed a qualsiasi titolo, rilasciando one liberatorie quietanze.

Inoltre spetta al Presidente la corretta osservanza dello statuto, la convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e cura la esecuzione delle relative delibere.

Il Presidente stipula i contratti per lo svolgimento delle attività del circolo previa deliberazione

del Consiglio Direttivo; dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei consuntivi; esegue verifiche periodiche di cassa; cura l'esatta osservanza dello statuto da parte di tutti i soci; esegue inoltre ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Diretti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il vice Presidente o in assenza di questo ultimo, il consigliere più anziano.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente con funzioni vicarie; inoltre potrà assumere incarichi del Consiglio Direttivo

art. 14 - IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

Il segretario organizzativo è membro del Consiglio Direttivo ed è da esso eletto; attende alle funzioni organizzative nell'associazione e svolge funzioni di segretario del Consiglio Direttivo; tiene aggiornato il libro dei soci, compila i verbali del Consiglio Direttivo e delle assemblee, provvede disbrigo della corrispondenza, firma la corrispondenza che non impegna il circolo.

Il segretario convoca, su mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo. E' responsabile della organizzazione dell'associazione e funge da addetto stampa.

art. 15 - IL TESORIERE

Il tesoriere è membro del Consiglio Direttivo ed è da esso eletto.

Esso esegue le operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'associazione; su richiesta del Presidente controfirma i relativi documenti. Rappresenta ed illustra al Consiglio Direttivo, alla fine di ogni anno e, comunque qualora gli venga richiesto anche da un solo consigliere, la situazione finanziaria. Tiene aggiornati, secondo le norme, il libro-giornale di cassa e gli altri libri contabili prescritti. Predispone tutti gli elementi necessari al Consiglio Direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale.

art. 16 - IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Durano in carica tre anni ed espletano le funzioni stabilite dall'art. 2403 del Codice Civile ed in particolare hanno il compito di verificare ed accertare la regolarità della contabilità della cassa, nonché la rispondenza del bilancio.

I membri del Collegio Sindacale partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Collegio Sindacale elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni semestre. I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento e anche individualmente ad ispezioni e controlli.

Il Collegio Sindacale controlla quando lo ritiene opportuno ma almeno ogni sei mesi la gestione finanziaria facendo risultare ciò da apposite firme sui libri contabili, esamina e vista il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale dell'associazione prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci a cui fa conoscere il proprio parere con apposita relazione.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante l'esercizio sociale a due riunioni del Collegio, decade d'ufficio. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi Processo verbale, che viene sottoscritto nel libro previsto appositamente.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco

dissenziante ha diritto di far verbalizzare i motivi del proprio dissenso

art. 17 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente ed è eletto dall'assemblea dei soci.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente.

Al Collegio o dei Probiviri spetta:

- esaminare i ricorsi avversi alle sanzioni disciplinari prese dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci, presentati il termine massimo di trenta giorni dalla notifica del provvedimento;
- confermare o modificare le sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio dei Probiviri non fanno parte del Consiglio Direttivo, ma possono partecipare alle riunioni di loro pertinenza.

In caso di dimissioni o di impedimento di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri subentrerà a tutti gli effetti il membro supplente.

art. 18 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Il presente statuto approvato a maggioranza dall'assemblea dei soci promotori della ULSS di Pescara dovrà essere recepito nella prima riunione del Consiglio Direttivo e dovrà essere distribuito a tutti i soci a cura della presidenza.

art. 19 - MODIFICHE STATUTARIE

Lo statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Le proposte di modifica dovranno essere portate a conoscenza dei soci almeno trenta giorni prima dell'assemblea straordinaria prevista.

L'approvazione delle modifiche è effettuata a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dell'assemblea straordinaria.

art. 20 - FONDI COMUNI

A norma dell'articolo 37 del Codice Civile per il raggiungimento dei suoi scopi nonché per le prestazioni del personale ed ogni onere e spesa relativi ai locali, attrezzature, servizi e materiale di consumo occorrenti per il funzionamento l'associazione si avvale:

- a) dei contributi annui dei soci;
- b) dei contributi ordinari e straordinari di Enti pubblici e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono il fondo comune del CRAL; finché l'associazione dura i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune come già indicato nell'art. 9 dello statuto.

art. 21 - PATRIMONIO

Il patrimonio del circolo è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà del circolo comunque acquisiti.

Il patrimonio del circolo non può essere destinato ad altro scopo se non quello per il quale il circolo stesso stato costituito.

Il circolo amministra gli eventuali beni mobili ed immobili ricevuti in uso dal Comitato di Gestione della ULSS.

art. 22 - COLLEGAMENTI

Il CRAL dei dipendenti ULSS di Pescara, in attesa di una normativa di legge in materia di circoli ricreativi e nel rispetto della Legge n. 817 del 24 maggio 1937 e successive modifiche ed integrazioni, non prevede alcuna affiliazione come Ente facendo salva la libertà del CRAL di aderire ad enti ed associazioni del tempo libero, ad iniziative per attività da svolgersi d'intesa con altri circoli ricreativi aziendali ed in armonia con l'art. 3 del presente statuto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

art. 23 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere dichiarato dalla maggioranza qualificata (2/3) dei soci dell'assemblea straordinaria appositamente convocata.

Il patrimonio del circolo in questo caso viene messo all'asta ed il ricavato viene equamente ripartito tra tutti i soci presenti all'assemblea di scioglimento ed anche quelli che pur avendone titolo erano assenti giustificati, e comunque ai fondatori presenti o assenti che siano.

art. 24 – INCOMPATIBILITA'

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio Sindacale e con quella di membro del Collegio dei Probiviri.
Inoltre la carica di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con quella del Collegio dei Probiviri.

art. 25 - AUTONOMIA E RESPONSABILITA'

L'associazione non ha scopo di lucro ed è dotata di autonomia funzionale.

Il CRAL conserva carattere di libera associazione, la sua autonomia si esplica per mezzo dei propri organi istituzionali e la diretta responsabilità dei propri atti di gestione secondo le norme di cui all'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, beneficiando delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia di circoli ricreativi.

Il CRAL dovrà sempre mantenersi estraneo a qualsiasi manifestazione politica, sindacale e religiosa. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, l'emblema, i servizi e le strutture dell'associazione per scopi che non siano quelli previsti dal presente statuto.

art. 26 DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile.